

## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Ottobre 2024**

**Approfondimento su:** Negli ETS consentite le riunioni in videoconferenza anche per CdA e organi di controllo.

*Mar.15*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Mer.16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Mer.30*

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

## *Giov.31*

### **Iva**

#### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

#### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

#### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### *Inps*

#### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

#### **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

#### **Imposte dirette**

Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2024 (D.Lgs. 108/2024)

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Negli ETS consentite le riunioni in videoconferenza anche per CdA e organi di controllo.

Negli enti del Terzo settore anche le riunioni del consiglio di amministrazione e quelle degli organi di controllo pluripersonali potranno essere svolte in videoconferenza secondo quanto emerge da un'interpretazione logico-sistematica del nuovo del DLgs. 117/2017 (CTS).

Fino a poco tempo fa la possibilità che negli ETS l'assemblea potesse tenersi attraverso un collegamento telematico doveva essere espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto. L'art. 24 comma 4 sanciva infatti: "l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota".

Dal 3 agosto, data di entrata in vigore della legge 104/2024, il testo è completamente modificato, stabilendo ora che: "Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza".

La finalità della norma è quella di favorire la massima partecipazione degli associati alle assemblee, nel rispetto del principio di democraticità alla base di tutti gli enti associativi iscritti nel Registro del Terzo settore.

Si deduce quindi che da adesso in tutti gli ETS potranno utilizzarsi le regole della teleconferenza, a eccezione delle situazioni in cui l'atto costitutivo espressamente lo vieti. Non è più necessario che lo statuto dell'ente espressamente lo preveda. I mezzi di comunicazione possono essere utilizzati per qualsiasi assemblea di tipo sia ordinario che straordinario. Alla luce di tali disposizioni e delle nuove regole previste per le assemblee, appare ormai potersi ritenere pacificamente ammissibili le riunioni dei CdA, degli organi di controllo e di indirizzo di tutti gli enti del Terzo settore in videoconferenza, a meno che tali possibilità non siano espressamente vietate dagli atti costitutivi o dagli statuti degli enti.